

DELIBERAZIONE CONSIGLIO n. 04 DEL 24/02/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 854 DEL 1° LUGLIO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

RICHIAMATO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività -SCIA, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

RICHIAMATA la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della l.r. 10 luglio 1996, n. 13);

RICHIAMATI gli articoli da 1 a 17 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione Europea), articoli che hanno profondamente modificato la legge regionale n. 1/2006; Richiamata la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della l.r. 10 luglio 1996, n. 13);

RICHIAMATI gli articoli da 1 a 17 della legge regionale 25 maggio 2015, n.13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione Europea), articoli che hanno profondamente modificata la legge regionale n. 1/2006;

RICHIAMATE le disposizioni del Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 recante la "Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1"

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 854 del 1° luglio 2016 recante all'oggetto "Approvazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), di direttive e disposizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio della regione Valle d'Aosta. Revoca della DGR n. 122, in data 25.01.2008, come modificata con DGR 1009, in data 11.04.2008";

RICHIAMATO in particolare, l'articolo 8, comma 1, della l.r. n. 1/2006, il quale dispone che la Giunta regionale, al fine di assicurare funzionalità, produttività e corretto sviluppo del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, garantendo un adeguato bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza stradale, lo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano, lo sviluppo organico e controllato del territorio, la tutela dei consumatori, dei lavoratori, del patrimonio storico, culturale e artistico, nonché dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, individui, con propria deliberazione, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese della somministrazione più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali:

- a) le singole e specifiche attività che possono essere svolte nell'ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le denominazioni delle diverse tipologie di esercizi;

- b) le direttive di carattere generale per l'adozione, da parte dei Comuni, di provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale, nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela in conformità a quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
- c) le direttive di carattere generale volte alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche;
- d) le disposizioni applicative relative all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla programmazione comunale e alla presentazione dei titoli abilitativi temporanei di cui all'articolo 10 della l.r. n. 1/2006;

DATO ATTO che, entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione regionale, i Comuni sulla base delle direttive e delle disposizioni della delibera stessa determinano i criteri per la somministrazione di alimenti e bevande, e, se del caso i provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone del territorio da sottoporre a tutela in conformità a quanto previsto dall'art. 64, comma 3 del d.lgs 26 marzo 2010, n. 59 in attuazione della direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;

ESAMINATA con attenzione la situazione relativa agli esercizi di somministrazione e bevande presenti nel nostro comune;

DATO ATTO che, considerata l'attuale situazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale, non si ravvisa la necessità di individuare zone del territorio da sottoporre a tutela;

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

RICHIAMATO il vigente Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/ 2001, da ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11/12/2015;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

CON VOTI

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che, allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni indicate in premessa alle quali espressamente si rinvia;
2. DI ADOTTARE il presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 854 del 1° luglio 2016, non individuando zone del proprio territorio da sottoporre a tutela ai sensi dell'art. 64, comma 3 del D.Lgs. 26 marzo 2010;
3. DI DARE ATTO, quindi che non è necessario prevedere divieti o limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di somministrazione;

4. DI DARE ATTO che l'apertura di nuovi esercizi, il trasferimento, il subentro nella titolarità degli stessi, sono sottoposte a SCIA da presentarsi allo Sportello unico degli enti locali (SUEL) competente per territorio sul portale web predisposto a tal fine;
5. DI DARE ATTO che tali SCIA devono essere conformi al Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2;
6. DI REVOCARE il vigente regolamento comunale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 15/01/2009;
7. DI PUBBLICARE il regolamento adottato, di cui al precedente punto 1, nella sezione "Atti generali" del Portale unico della Trasparenza degli enti locali della Valle d'Aosta, sul sito web istituzionale dell'Amministrazione;
8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al SUEL competente per territorio.

COMUNE DI ISSOGNE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 854 DEL 1° LUGLIO 2016**

INDICE:

<u>ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO</u>	6
<u>ARTICOLO 2 ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</u>	6
<u>ARTICOLO 3 PROCEDIMENTO ABILITATIVO</u>	7
<u>ARTICOLO 4 REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</u>	7
<u>ARTICOLO 5 REQUISITI OGGETTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE</u>	7
<u>ARTICOLO 6 ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</u>	8
<u>ARTICOLO 7 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEI PREZZI</u>	8
<u>ARTICOLO 8 PREVENZIONE DELL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE</u>	9
<u>ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE E VIOLAZIONI</u>	9

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge regionale n. 1/2006 e della deliberazione della Giunta regionale n. 854 del 1° luglio 2016, che disciplinano lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché del Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 (Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1).
2. La disciplina del presente regolamento persegue le finalità della legge regionale sopra citata, nonché le finalità previste dal Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; recepisce inoltre i principi espressi dal Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (Bolkestein), per quanto concerne i motivi imperativi d'interesse generale. In particolare, il presente regolamento intende contemperare l'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività di salvaguardare le ragioni di pubblico interesse, tra le quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, architettonico ed ambientale e la salute pubblica. Intende infine garantire un adeguato livello qualitativo delle attività che si insediano nel territorio comunale.
3. Il presente regolamento tutela, quale patrimonio nazionale, la tradizione e la cultura della cucina italiana e valdostana e dell'arte culinaria espressa dalle attività di ristorazione presenti nel territorio comunale.
4. Il presente regolamento recepisce le finalità previste dalla legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati", ed in particolare quanto espresso all'art. 2 comma 1 lettera a) (finalità), nonché le finalità del "Piano di azione europeo 2012 - 2020 per ridurre il consumo dannoso di alcool" predisposto dal OMS, ufficio regionale per l'Europa.

Articolo 2

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, rientrano in un'unica tipologia definita esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Tali esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché latte, dolci e generi di pasticceria e gelateria, nonché salatini, patatine e similari.
3. Nell'ambito degli esercizi di cui al comma 1, possono essere svolte le singole e specifiche attività individuate nel regolamento regionale n. 2/2007 di cui all'art. 20, comma 5, della l.r. 1/2006, con cui sono definiti i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività.
4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano in una delle 4 tipologie del regolamento regionale di cui all'art. 20, comma 5, della l.r. 1/2006, e possono assumere le seguenti denominazioni:
 - a) bar, bar-pasticceria, bar-gelateria, bar-cremeria, bar-creperia, caffetteria, sala da the;
 - b) birreria, pub, enoteca, wine-bar, bar gastronomico;
 - c) self-service, fast food, tavola calda;
 - d) ristorante, trattoria, osteria, pizzeria.

5. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto di somministrazione.
6. Eventuali denominazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non comprese tra quelle elencate al comma 4 possono rientrare in una delle tipologie previste nel regolamento regionale di cui all'art. 20, comma 5, della l.r. 1/2006, in base ai requisiti igienico-sanitari effettivamente posseduti dall'esercizio.

Articolo 3 **Procedimento abilitativo**

1. Ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 1/2006, chiunque intenda gestire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo, prima di iniziare a svolgere l'attività, di segnalare allo Sportello unico degli enti locali (di seguito, per brevità, denominato SUEL) tutte le attività che intende esercitare nel proprio esercizio. Detto obbligo sussiste, altresì, in caso di subingresso di nuovo gestore ovvero nel caso di ampliamento o trasferimento della sede.
2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, sono soggetti a SCIA, contenente le dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 9, della l.r. 1/2006, da presentare al SUEL competente per territorio. La presentazione della SCIA - se formalmente completa e corretta- consente l'apertura immediata dell'attività.
3. Il SUEL verifica, entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo se del caso ai sensi dell'art. 22, comma 2 della l.r. 19/2007.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti condizioni e titolarità, indicati nella SCIA, è comunicata entro 30 giorni dal suo verificarsi al SUEL competente per territorio.
5. Sono sottoposte a comunicazione al SUEL competente per territorio la variazione di orario, l'eventuale/i giorno/i di chiusura settimanale, la sospensione e la cessazione dell'attività.
6. Il subingresso di cui all'art. 11 della l.r. 1/2006 è soggetto a SCIA da presentare, da parte nuovo gestore, al SUEL competente per territorio, il subentrante può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 1/2006.
7. Ai sensi del parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 13477 del 2 febbraio 2015, non è più obbligatoria la reintestazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine del trasferimento della gestione di un esercizio di somministrazione.

Articolo 4 **Requisiti morali e professionali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande**

1. I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati dagli articoli 5 (requisiti morali) e 6 (requisiti professionali) della l.r. n. 1/2006.

Articolo 5 **Requisiti oggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande**

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma stagionale, devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché di sorvegliabilità ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534.
2. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni tradizionali, culturali, religiose o eventi locali straordinari è soggetta a SCIA, da presentare al SUEL competente per territorio o, nel caso in cui sia presentata da soggetti diversi dalle imprese, al Comune, priva delle dichiarazioni asseverate di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 19/2007.
3. L'attività di somministrazione di cui al comma 2 è soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza; può essere esercitata per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o aree cui si riferisce, purché il richiedente, o suo delegato, risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della l.r. n.1/2006.
4. L'attività di cui al comma 2 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, degli edifici e delle aree.
5. Le attività di somministrazione temporanea di cui al comma 2, devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia igienico-sanitaria e di inquinamento acustico ed atmosferico, di sicurezza e di prevenzione incendi, tutela dell'ambiente e di sorvegliabilità.
6. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 2, il soggetto non imprenditore che ha presentato la SCIA al Comune è tenuto a farne pervenire copia all'Azienda USL nonché a metterla a disposizione dei competenti organi di controllo durante lo svolgimento dell'attività temporanea.

Articolo 6

Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'orario degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è libero. È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.
2. Gli orari di apertura e di chiusura, la loro articolazione e le chiusure temporanee superiori a trenta giorni consecutivi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono altresì essere comunicati preventivamente al SUEL tramite l'apposita procedura telematica, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della l.r. 1/2006.
3. L'Amministrazione promuove la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa fra esercenti, associazioni di categoria e Comune per definire linee guida e buone prassi in materia di orari di apertura che tengano conto del necessario rispetto del tessuto residenziale e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e ne garantiscano il benessere e la qualità della vita.
4. Il Sindaco può disporre, con atto motivato rivolto a persone determinate, o per situazioni contingenti, deroghe agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico ai sensi dell'art. 28 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Articolo 7

Pubblicità e trasparenza dei prezzi

1. Il titolare dell'attività ha l'obbligo di pubblicizzare i prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione con entrambe le seguenti modalità:
 - a) mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella
 - b) mediante esposizione della tabella all'esterno del locale o comunque in maniera tale che sia leggibile dall'esterno dello stesso, con esclusione della carta dei vini limitatamente alle attività di ristorazione, e sempre nel rispetto della normativa vigente; in particolare, nel caso di affissione all'esterno, dovranno essere rispettate le vigenti norme regolamentari in materia di occupazione suolo pubblico ed in materia di criteri di arredo.

Le tabelle dei prezzi devono essere redatte almeno in italiano e in francese.

2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con offerte di menù completi a prezzo prefissato, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, per il coperto e quant'altro non sia compreso nell'offerta al pubblico ed appositamente pubblicizzato nell'offerta medesima.
3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella e/o il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio e del coperto con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.
4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio siano indicati in maniera chiara e facilmente visibile sui prodotti stessi.
5. E' inoltre obbligatorio indicare, in modo chiaramente visibile, nel listino prezzi e nei menù esterni la presenza di prodotti surgelati e/o congelati secondo stagione.
6. Qualora vengano proposti piatti composti da prodotti precotti e/o surgelati di non propria produzione, è obbligatorio sia specificato nei menù esterni o interni e nei cartelli pubblicitari posti all'esterno del locale, la provenienza con la dicitura ben visibile, "piatto non di propria produzione, riscaldato o rigenerato".

Articolo 8

Prevenzione dell'abuso di bevande alcoliche

1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche, in presenza di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può vietare la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o la vendita per asporto.

Articolo 9

Entrata in vigore e violazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso all'Albo Pretorio.
2. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di legge o regolamento speciale, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.